

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2020, Numero 03

Data: Settembre 2020

- **RADIAZIONI IONIZZANTI:** novità su esposizione a RADON
- **EMISSIONI IN ARIA:** modifiche al Testo Unico Ambiente
- **RIFIUTI:** modifiche al Testo Unico Ambiente
- **QUATTRO CHIACCHIERE CON ...**

RADIAZIONI IONIZZANTI: NOVITÀ SU ESPOSIZIONE A RADON

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 101 del 31/07/2020**, recepimento italiano della direttiva europea 59/2013/Euratom in materia di **esposizione a radiazioni ionizzanti**; tale provvedimento abroga il D.Lgs. 230/95 e s.m.i., riordinando di fatto tutta la normativa nazionale di settore.

Il nuovo decreto introduce importanti novità non soltanto per quanto



riguarda le attività che impiegano direttamente sorgenti di radiazioni ionizzanti (es.: radioterapia, controllo rottami metallici, analisi non distruttive su metalli, ecc.), ma anche per quanto riguarda:

- attività che utilizzano o hanno come residuo materiali radioattivi di origine naturale (c.d. "industrie NORM"), di cui il D.Lgs. 101 riporta un primo elenco (es.: taglio o sabbatura con minerali abrasivi

(Continua a pagina 2)

EMISSIONI IN ARIA: MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTE

Il **D.Lgs n. 102 del 30/07/2020** (GU Serie Generale n.202 del 13/08/2020), in vigore dal 28/08/2020, ha introdotto modifiche alle disposizioni in materia di emissioni in aria contenute nel cosiddetto Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), con particolare riferimento a **impianti di combustione medi** (modifiche ai pertinenti Allegati I, IV, VI e IX alla Parte Quinta del Testo Unico Ambiente) e quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Relativamente al quadro normativo, di seguito le principali novità o modifiche:

- introduzione della definizione di **emissioni odorogene** ("emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena");
- **valori limite di emissione** in autorizzazione, da identificare "**solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo**" e "**riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio**";
- obbligo di comunicare all'autorità competente la **variazione del gestore** dello stabilimento, da parte del nuovo gestore, "**entro 10 giorni** dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal con-

tratto o dall'atto che la produce";

- in caso di emissioni di **sostanze** classificate come **cancerogene o tossiche** per la riproduzione o mutagene (**H340, H350, H360**), di sostanze di **tossicità e cumulabilità particolarmente elevata** o di sostanze classificate **estremamente preoccupanti** dal Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH), il gestore, "**ogni 5 anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, è tenuto a trasmettere una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**"; l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
- Nel caso di stabilimenti che ricadono nella casistica precedente a **seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele**, il gestore presenta, **entro 3 anni** dalla modifica, una nuova domanda di autorizzazione, allegando la relazione di cui al punto precedente.

Direzione Generale:
Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:
Ettore Bernasconi
Andrea Colombo
Gabriele Gianazza
Elena Preite
Annalisa Restelli
Erika Zanzottera

RADIAZIONI IONIZZANTI: NOVITÀ SU ESPOSIZIONE A RADON

- o sabbia, manutenzione delle tubazioni nelle cartiere);
- radioattività naturale nei materiali da costruzione, sia di origine naturale (es.: graniti, tufo, pozzolana, cemento aluminosiliceo, ...), sia "di nuova generazione" (che possono incorporare additivi quali ceneri volanti, fosfogesso, oppure scorie di fosforo, stagno, rame, ...); tali materiali possono contribuire alla concentrazione di gas radon negli ambienti chiusi;
- possibile presenza di **gas Radon naturale nei luoghi di lavoro, principalmente negli ambienti interrati e seminterrati.**



Le principali novità, rispetto all'impianto normativo precedente, possono essere così sintetizzate:

- importante **riduzione dei valori limite di esposizione** per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti (sostanzialmente si abbassa la soglia per poter considerare i lavoratori "non esposti professionalmente");
- sorveglianza sanitaria da affidare al medico autorizzato anziché al medico competente aziendale non solo per gli esposti di categoria A ma anche per gli esposti di categoria B;
- introduzione, per quanto riguarda le radiazioni di origine naturale (compreso gas radon) di un nuovo "livello di riferimento" (dose o concentrazione) in sostituzione del precedente "livello di azione" - tale livello di riferimento passa dai precedenti 500 Bq/m³ a **300 Bq/m³** di concentrazione media annua (200 per le abitazioni che saranno costruite a partire dall'anno **2025** in poi);

- adozione, da parte dello Stato, di un Piano d'Azione Nazionale Radon, per definire, tra gli altri aspetti le attività per cui il rischio deve essere oggetto di maggiore attenzione e le aree geografiche a maggiore rischio;

- introduzione della figura dell'"**esperto in interventi di risanamento radon**", cui è deputata l'adozione di misure correttive finalizzate a ridurre i livelli medi di radon indoor (misure indicate come necessarie anche sotto il livello di riferimento);
- necessità di **effettuare la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua per i locali interrati e seminterrati** (ma anche al piano terra se gli edifici sono ubicati in aree che il prossimo Piano di Azione Nazionale definirà come prioritarie), **indipendentemente dalle tempistiche di stazionamento nei locali stessi;**
- definizione di standard per la progettazione della campagna di misurazione delle concentrazioni di radon (da affidare a servizi di dosimetria riconosciuti), compresa l'indicazione di una **prima valutazione da effettuare entro 24 mesi** dall'avvio dell'attività o dalla definizione delle aree a rischio, e la necessità di ripetere le misu-

re in caso di variazioni, oppure **ogni 8 anni** se non è superato il valore di riferimento (**ogni 4 anni** se la concentrazione supera inizialmente il livello di riferimento, stante l'obbligo di abbassarla con opportune azioni correttive).

Invitiamo pertanto i nostri clienti ad effettuare le seguenti azioni:

- per le aziende in cui sono già impiegate sorgenti di radiazioni ionizzanti: contattare il proprio esperto qualificato in radioprotezione per valutare la necessità di aggiornamento dei protocolli di sicurezza, di revisione dei titoli autorizzativi in materia di sorgenti radioattive, di adozione di ulteriori misure di prevenzione e protezione.
- **Effettuare un censimento degli ambienti interrati**, raccogliendo informazioni relative a dimensioni geometriche, caratteristiche di aerazione, eventuale presenza di vespai ovvero di sistemi di circolazione forzata di aria a servizio dei locali.
- Prendere atto dei risultati di eventuali misurazioni della concentrazione di radon eseguite in precedenza, al fine di valutare l'urgenza di ripetizione, anche in relazione alle modalità osservate di esecuzione delle misurazioni, da confrontare con quanto stabilito dall'Allegato II al nuovo D.Lgs 101/2020.
- Verificare la eventuale presenza di attività rientranti nei settori industriali "NORM" (Tabella II-1 dell'allegato II).

I tecnici di **Centro Int.Eco** sono a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento.

RIFIUTI: MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTE

Il DECRETO LEGISLATIVO 3 **settembre 2020, n. 116** (GU Serie Generale n.226 del 11/09/2020), in vigore dal 26/09/2020, dispone l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il Decreto promuove l'**economia circolare** in materia di rifiuti e imballaggi, introducendo modifiche alla **Parte Quarta** del cosiddetto "**Testo Unico Ambiente**" (D.Lgs 152/2006); i rifiuti sono da considerare una risorsa da valorizzare, utile ad assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione; al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, è introdotto il principio della **responsabilità estesa del produttore** con la sua responsabilità finanziaria a garanzia della corretta gestione dei rifiuti originati dal consumo dei beni immessi in commercio. Tale principio dovrà essere declinato nella pratica attraverso gli opportuni decreti attuativi da parte del ministro dell'Ambiente.

Il decreto inoltre introduce modifiche e novità di più immediata applicazione, anche per le attività economiche che producono e gestiscono rifiuti.

La nuova **definizione di "rifiuti urbani"** impedisce di fatto di considerare rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti "*simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (fra cui carta e cartone, plastica, legno, imballaggi compositi, multimateriale, toner) e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies (fra cui alberghi, uffici, negozi, autofficine, attività artigianali, ristoranti, magazzini senza vendita diretta)*". Tale novità avrà presumibilmente un impatto nella determinazione della TARI da parte dei Comuni, con un possibile incremento degli importi a carico delle utenze domestiche.

Per i rifiuti avviati a operazioni di smaltimento "**intermedie**" (D13, D14 e D15), la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa, a condizione di aver ricevuto oltre al formulario di identificazione anche la nuova "**attestazione di avvenuto smaltimento**", sottoscritta dal titolare dell'impianto di destino e da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Il nuovo articolo **188-bis** introduce il nuovo **sistema di tracciabilità dei rifiuti** costituito da procedure e strumenti **integrati nel registro elettronico nazionale**, collocato presso il ministero e gestito con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali. Un decreto attuativo disciplinerà modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta anche per la lettura integrata dei dati e gli adempimenti di registro e formulario. Fino all'entrata in vigore del nuovo decreto rimane l'obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico (ora **Registro cronologico di carico e scarico**) e dei formulari di identificazione rifiuti cartacei.

I registri, così come i formulari di identificazione (FIR) relativi al trasporto dei rifiuti, sono **conservati per 3 anni** dalla data dell'ultima registrazione (**non più 5 anni**).

I registri relativi a impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

Il formulario di identificazione rifiuti è emesso in 4 copie scambiate fra produttore, trasportatore e destinatario secondo le modalità già note; **la trasmissione della quarta copia cartacea può essere sostituita dalla PEC purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o lo trasmetta poi al produttore.**

Sono esenti dal formulario, fra gli

altri:

- i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal loro produttore in modo occasionale e saltuario, cioè effettuati per non più di 5 volte l'anno e che non eccedano la quantità giornaliera di 30 Kg o di 30 litri;
- i trasporti di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta, effettuati dal produttore iniziale dei rifiuti.

Parzialmente modificate le **sanzioni** in materia di gestione dei rifiuti; di seguito alcuni esempi.

La mancata trasmissione o incompleta o inesatta compilazione della **dichiarazione ambientale MUD** è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a 10.000 euro**; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione **da 26 a 160 euro**.

Chiunque omette di tenere ovvero tenga in modo incompleto il **registro di carico e scarico** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.000 a 10.000 euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione **da 10.000 a 30.000 euro**, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di **imprese con meno di 15 dipendenti**, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime **da 1.040 a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi**.

Nel caso in cui le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati in altri documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 260 a 1.550 euro**.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

L'andamento dei nuovi contagi da COVID-19 in Europa e anche in Italia delle ultime settimane destano preoccupazione, oltre che per le possibili conseguenze di natura sanitaria anche per le implicazioni socio-economiche correlate all'assenza dal lavoro di un'ampia fascia di popolazione attiva e a possibili nuovi provvedimenti di sospensione delle attività economiche e di limitazione della libertà di movimento (lockdown), seppur circoscritti a specifici ambiti territoriali o di comparto.

È doveroso quindi da parte di tutti noi cittadini osservare le regole anti-contagio contenute nei provvedimenti delle Autorità e da parte di tutte le aziende garantire la piena efficacia del proprio protocollo anti-contagio, pretendendo da parte di tutti i lavoratori, di ogni reparto e di ogni inquadramento gerarchico, la piena attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste; i comportamenti nella comunità lavorativa, devono adeguarsi allo scenario precauzionale "siamo tutti asintomatici infettivi", per poter efficacemente contrastare il contagio ed applicare correttamente le azioni previste dai protocolli; soltanto tale approccio può escludere quindi, nell'eventualità di un caso accertato **COVID-19** in azienda, la presenza di contatti stretti aziendali del caso accertato, a cui le Autorità sanitarie devono applicare misure di isolamento domiciliare fiduciario, così come soltanto tale approccio può escludere la responsabilità datoriale in caso di infortunio da **COVID-19** [*].

Nuove azioni di informazione e formazione in materia di rischio biologico da COVID-19, rivolte ai lavoratori, possono essere utili ad innalzare il livello di attenzione sul tema; l'attività di formazione può essere organizzata in presenza, rispettando lo specifico protocollo di sicurezza previsto per la formazione professionale, ovvero da remoto.

I tecnici di Centro Int.Eco sono a disposizione per verificare la situazione aziendale rispetto alle regole anti-contagio previste dalle disposizioni legislative in vigore, individuare le eventuali azioni di miglioramento, predisporre gli opportuni strumenti di vigilanza e sensibilizzazione ed erogare la formazione in argomento, anche ai fini dell'aggiornamento della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

Andrea Colombo

[*] Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da **CoVID-19**, i datori di lavoro pubblici e privati **adempono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.** [Legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 29-bis, comma 1]

[articolo 2087, C.C.: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro]

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche